



**CCAR**

---

CAMERA CIVILE RIMINI

- **I pubblici registri per le notificazioni telematiche: profili applicativi**

**RIMINI 23 novembre 2021**

**Avv. Andrea Deangeli – Avv. Mauro Gualtieri**

# Posso notificare ad un titolare di un indirizzo pec risultante dai pubblici elenchi un c.d. atto “estraneo”?

- Uno dei dubbi applicativi sulle notificazioni telematiche ex art. 3 bis L. 53/1994 riguarda la possibilità o meno di adoperare gli indirizzari PEC di cui all'art. 16 ter DL 179/2012 (i c.d. “elenchi pubblici”) per notificazioni di atti estranei all'ambito professionale o imprenditoriale o comunque alla finalità per la quale il cittadino, il professionista o l'impresa si vede iscritto in quel determinato elenco.

- In termini concreti ci si domanda se sia possibile notificare, ad esempio, un ricorso per separazione di coniugi all'indirizzo pec che l'imprenditore individuale abbia comunicato al Registro Imprese, oppure all'amministratore di condominio all'indirizzo PEC che egli abbia dichiarato al proprio ordine di appartenenza quale dottore commercialista o avvocato, oppure ad un medico una citazione per una divisione ereditaria.

- E' noto che, ai fini delle notificazioni ex L. 53/1994, l'art. 16-ter DL 179/2012 contiene una precisa indicazione degli elenchi pubblici utilizzabili. Esso così dispone:
- *“A decorrere dal 15 dicembre 2013, ai fini della notificazione e comunicazione degli atti in materia civile, penale, amministrativa e stragiudiziale si intendono per pubblici elenchi quelli previsti dagli articoli 4 e 16, comma 12, del presente decreto; dall'articolo 16 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, dall'articolo 6-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, nonché il registro generale degli indirizzi elettronici, gestito dal ministero della giustizia”.* Tale indicazione comprende, quindi:

- l'indirizzario PEC dell'anagrafe nazionale della popolazione residente (non ancora operativo), di cui all'art. 3-bis del CAD;
- il "Registro PP.AA." previsto dall'art. 16 comma 12 DL 179/2012 (ancora in larga parte incompleto) ed in via sussidiaria l'IPA (escluso dal 19.08.2014) ma «ripristinato» dal d.l. 76\2020 a far data dal 17\07\2020
- Il Registro Imprese (art. 16, comma 6 DL 185/2008, significativamente finalizzato alla "Riduzione dei costi amministrativi a carico delle imprese", come da rubrica della norma)
- l'INIPEC, previsto dall'art. 6-bis del CAD;
- il RegInde

- Com'è possibile verificare dalla lettura delle norme istitutive di ciascuno di tali elenchi, le relative previsioni di utilizzo sono dettate (tranne che per il RegInde e per il Registro PP.AA, quest'ultimo espressamente nato *“al fine di favorire le comunicazioni e notificazioni per via telematica alle pubbliche amministrazioni”*) da finalità del tutto estranee all'ambito Giustizia

# Gli elenchi pubblici degli indirizzi PEC e gli eventuali limiti al relativo utilizzo

- Ciò significa che l'art. 16-ter DL 179/2012 non costituisce una mera elencazione fine a sé stessa né esplica un'efficacia meramente limitativa degli elenchi pubblici utilizzabili ai fini delle notificazioni telematiche in proprio dell'Avvocato, **ma svolge (soprattutto) una funzione espansiva delle finalità di utilizzo da detti elenchi quale prevista da ciascuna norma istitutiva**: è evidente che le notificazioni dell'Avvocato non potrebbero giammai ricondursi allo scopo di facilitare la comunicazione tra pubbliche amministrazioni e cittadini, così come non potrebbero giammai ridurre i costi amministrativi delle imprese (se non in via meramente indiretta e riflessa, in termini di ribaltamento di minori costi sull'impresa cliente) né, infine, “favorire la presentazione di istanze, dichiarazioni e dati”

- Ciò vuol dire, esemplificando, che se l'art. 16-ter consente (rectius: consentirà) di notificare atti giudiziari ex art. 3 bis L. 53/94 al privato cittadino che abbia iscritto la propria PEC nell'ANPR, la notificazione potrà avvenire per atti di qualsiasi natura, purché riconducibili a quelli ex art. 1 L. 53/94.
- Ne discende, in linea più generale, che l'utilizzo di ciascun elenco pubblico richiamato dal ricordato art. 16-ter può avvenire per tutte le notificazioni ex art. 3 bis L. 53/94 anche al di fuori dell'ambito "proprio" per il quale questo o quell'indirizzario pec fu istituito.

# Corte Appello Torino 27.01.2016 n. 128

- Tali principi hanno del resto già avuto applicazione concreta anche in giurisprudenza. Con sentenza n. 128 del 27 gennaio 2016, resa nell'ambito di un procedimento di reclamo avverso sentenza dichiarativa di fallimento, la Corte d'Appello di Torino è giunta a conclusioni in linea con le considerazioni che precedono.
- Il caso che si è posto all'attenzione del collegio torinese è particolare, trattandosi di ditta individuale che, lo si deduce dalle difese della ricorrente in appello, era inattiva dal 1986 sicché non poteva certo avere un indirizzo di PEC. La cancelleria, che pure aveva tentato la notifica, aveva ricevuto l'inevitabile esito negativo e aveva inoltrato la comunicazione al creditore istante affinché procedesse con la notificazione ai sensi dell'art. 15, III comma, l. fall.

- Tale serie apparentemente lineare è stata però interrotta dall'operato del Curatore il quale, rilevato che la titolare della ditta individuale possedeva un indirizzo PEC derivante dalla professione di consulente del lavoro, aveva provveduto ad inoltrare a detto domicilio di legge tutte le comunicazioni prescritte dalla legge fallimentare.
- In effetti, solo a seguito di tali comunicazioni la fallita aveva avuto effettiva conoscenza dell'intervenuta sentenza dichiarativa di fallimento e aveva proposto il reclamo previsto dall'art. 18 l. fall, deducendo proprio la nullità del procedimento di notificazione esperito in primo grado.
- Tale argomentazione è stata correttamente condivisa dalla Corte d'Appello che ha dichiarato la nullità della sentenza di primo grado proprio a causa della mancata notifica alla PEC della titolare della ditta fallita, PEC che peraltro era reperibile sui pubblici registri consultabili anche dalla cancelleria.

- Da tale vicenda giudiziaria, che conferma l'assenza di limiti all'utilizzo della casella di posta elettronica certificata quale effettivo domicilio digitale del titolare, discende anche un consiglio operativo alle cancellerie, soprattutto in presenza di ricorsi per la dichiarazione di fallimento.
- In tali casi, l'esperienza insegna che vengono caricati sui registri informatici del SIECIC sia i dati dell'impresa individuale che quelli della persona fisica titolare; tale apparente duplicazione è in realtà fondamentale ai fini del buon fine dell'attività di notifica telematica, stante che la ricerca dell'indirizzo PEC dell'impresa individuale viene effettuata sulla sezione Imprese del registro INI-PEC mentre la ricerca dell'indirizzo PEC della persona fisica viene effettuata nella sezione Professionisti del medesimo registro.

- Alla luce delle considerazioni svolte e della giurisprudenza esaminata, è dunque bene che le cancellerie fallimentari scelgano di inviare la notificazione sia all'impresa che alla persona fisica titolare; in tal modo si potrà evitare che si ripetano casi di nullità come quello scrutinato dalla Corte d'Appello di Torino.
- Altro caso ipotizzabile il fallimento di una sas e del socio accomandatario illimitatamente responsabile dotato di indirizzo pec perché ivi iscritto in ragione della sua qualità di ragioniere commercialista

# Altri provvedimenti.....

- In senso contrario Tribunale di Roma con l'Ordinanza del **26.1.2019** (scaricabile su <https://www.iurishub.it>) ha dichiarato la nullità della notifica, disponendone la rinnovazione «tradizionale» effettuata a soggetti privati che, al di fuori dall'esercizio di un'impresa o professione, non abbiano preventivamente rilasciato il proprio espresso consenso alla ricezione di notifiche a mezzo PEC.
- In senso favorevole alla notifica pec di atto «estraneo»
- Recentemente **05.10.2021** Tribunale di Bologna <https://www.eclegal.it/sulla-possibilita-notificare-telematicamente-un-atto-giudiziario-relativo-ad-un-contenzioso-estraneo-allattivita-professionale-del-destinatario-allindirizzo-pec-risultante-dai-pu/>

# Corretta indicazione nella relata di notifica dell'utilizzo dell'IPA

## ● **ESEMPIO DI RELATA DI NOTIFICA “COMPLETA”**

- RELATA DI NOTIFICA MEDIANTE POSTA ELETTRONICA
  - CERTIFICATA
  - ex artt. 1 e 3-bis della Legge 21 gennaio 1994, n. 53

● Io sottoscritto Avv. \_\_\_\_\_ del foro di \_\_\_\_\_ (cod. fisc. \_\_\_\_\_), con studio in Via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_, (47923) Rimini (RN), (P.iva \_\_\_\_\_), in ragione del disposto della L. 21 gennaio 1994, n. 53 e successive modifiche ed integrazioni, quale difensore di **[DATI COMPLETI DELLA PARTE DIFESA DALL'AVVOCATO NOTIFICATORE COMPRESIVI DI CODICE FISCALE E PARTITA IVA]**, per il quale si procede alla presente notifica in virtù della procura alle liti ex art. 83, III comma, c.p.c., [se trattasi di procura spesa per la prima volta utilizzare la seguente dicitura], che si allega, originariamente su foglio separato dal quale ho estratto copia informatica, firmata digitalmente, in conformità di quanto previsto dall'art. 18 n. 5 del DM 44/2011 così come modificato dal DM 48/2013]

● [alternativamente] rilasciata a margine\in calce dell'atto \_\_\_\_\_ (**INDICARE ATTO DOVE SI TROVA LA DELEGA**) rilasciata nell'ambito del procedimento di cui infra (**INSERIRE SOLO SE TRATTASI DI PROCEDIMENTO GIÀ PENDENTE DELEGA**)

## •NOTIFICO

- ad ogni effetto di legge l'allegato atto (**BREVE DESCRIZIONE DELL'ATTO**), firmato digitalmente, a [**DATI DEL DESTINATARIO – NOME COGNOME O LA DENOMINAZIONE E RAGIONE SOCIALE** (inserire qui l'eventuale domiciliazione presso un legale come, ad esempio, per gli atti di opposizione a decreto ingiuntivo)] all'indirizzo di posta elettronica [**INDIRIZZO PEC DI DESTINAZIONE**] estratto[**INSERIRE IN VIA ALTERNATIVA**]
- dal Registro delle Imprese di [SEDE DEL DESTINATARIO];
- dal Registro Generale degli Indirizzi Elettronici (RE.G.IN.DE), consultabile dal sito <http://pst.giustizia.it/PST/>;
- dall' l'Indice Nazionale degli Indirizzi di Posta Elettronica Certificata istituito dal Ministero dello Sviluppo Economico., brevemente Indice INI-PEC, consultabile dal sito <http://www.inippec.gov.it>
- dall'indice PP.AA. consultabile dal sito <http://pst.giustizia.it/PST/>;
- dall'indice IPA, consultabile dal sito <https://indicepa.gov.it/ipa-portale/>, in quanto l'indirizzo della Pubblica Amministrazione non è non presente nel registro PP.AA. e ciò ex art. 28 DL. 76/2020, convertito con modificazioni con L. n. 228 del 14 settembre 2020

- (EVENTUALE) se in corso di procedimento, da aggiungere la seguente dichiarazione

- **DICHIARO**

- che la presente notifica viene effettuata in relazione al procedimento
- [INSERIRE L'AUTORITÀ GIUDIZIARIA AVANTI ALLA QUALE PENDE IL PROCEDIMENTO RELATIVO ALLA NOTIFICA – SEZIONE DEL TRIBUNALE ---- RG DEL PROCEDIMENTO E ANNO]

- (EVENTUALE) *se il documento notificato è stato scansionato da una copia autentica cartacea, si deve riportare la seguente attestazione di conformità*

- **ATTESTO**

- ai sensi del combinato disposto dell'art. 3 bis, comma 2, della L. 21.02.1994, n. 53, così come modificato dall'articolo 19, comma 1-bis, del D.L. 27 giugno 2015 n. 83, convertito, con modificazioni, dalla Legge 6 agosto 2015, n. 132, dell'art. 16 undecies, comma 3, del D.L. 18.10.2012,

~~n. 179, convertito con modificazioni, in L. 17.12.2012, n. 221, introdotto dall'articolo 19, comma 1, lettera b), del D.L. 27 giugno 2015 n. 83, convertito, con modificazioni, dalla Legge 6 agosto 2015, n. 132, nonché dell'art. 19 ter~~  
**Provvedimento DGSIA del 14.04.2014, introdotto con Provvedimento del 28.12.2015 pubblicato sulla G.U. del 07.01.2016, che la/e copia/e informatica/e per immagine del \_\_\_\_\_ (DESCRIVERE L'ATTO\provvedimento), (FILE DENOMINATO \_\_\_\_\_), composto da complessive n. \_ pagine, allegata/e al messaggio di posta elettronica certificata cui viene pure allegata la presente relazione di notificazione, é/sono conformi all'originale analogico/alla copia autentica analogica in possesso del sottoscritto difensore.**

- *(EVENTUALE) se il documento notificato è stato estratto come COPIA INFORMATICA dal fascicolo telematico della causa riportare la seguente attestazione di conformità*
  - **ATTESTO**
- **ai sensi degli artt. 16-bis comma 9 bis D.L. 18.10.2012 n. 179 convertito con modificazioni in L. 17.12.2012 n. 221, come modificato dall'art 52 D.L. 24.06.2014 n. 90 convertito con modificazioni in L. 11.08.2014 n. 114, e dell'art. 16 undecies, comma 3, del D.L. 18.10.2012 n. 179, convertito con modificazioni in L. 17.12.2012 n. 221, come modificato dall'art. 19 del D.L. 27 giugno 2015 n. 83, convertito, con modificazioni, dalla Legge 6 agosto 2015, n. 132, nonché dell'art. 19 ter Provvedimento DGSIA del 14.04.2014, introdotto con Provvedimento del 28.12.2015 pubblicato sulla G.U. del 07.01.2016, che la copia informatica l'atto \_\_\_\_\_ (DESCRIVERE L'ATTO), (FILE DENOMINATO \_\_\_\_\_), composto da complessive n. \_ pagine, allegata/e al messaggio di posta elettronica certificata cui viene pure allegata la presente relazione di notificazione e da me estratta in via telematica, è conforme al corrispondente atto contenuto nel fascicolo informatico della causa di cui sopra ed è da ritenersi, pertanto, equivalente all'originale ai sensi delle citate norme.**

*(EVENTUALE) se il documento notificato è stato estratto dalla comunicazione di cancelleria riportare la seguente attestazione di conformità*

• **ATTESTO**

- **ai sensi degli artt. 16-bis comma 9 bis D.L. 18.10.2012 n. 179 convertito con modificazioni in L. 17.12.2012 n. 221, come modificato dall'art 52 D.L. 24.06.2014 n. 90 convertito con modificazioni in L. 11.08.2014 n. 114, e dell'art. 16 undecies, comma 3, del D.L. 18.10.2012 n. 179, convertito con modificazioni in L. 17.12.2012 n. 221, come modificato dall'art. 19 del D.L. 27 giugno 2015 n. 83, convertito, con modificazioni, dalla Legge 6 agosto 2015, n. 132, nonché dell'art. 19 ter Provvedimento DGSIA del 14.04.2014, introdotto con Provvedimento del 28.12.2015 pubblicato sulla G.U. del 07.01.2016, che la copia informatica l'atto \_\_\_\_\_ (DESCRIVERE L'ATTO), (FILE DENOMINATO \_\_\_\_\_), composto da complessive n. \_ pagine, \_\_\_\_\_ allegata/e al messaggio di posta elettronica certificata cui viene pure allegata la presente relazione di notificazione è stato trasmesso in allegato con comunicazione della cancelleria del Tribunale di \_\_\_\_\_ a mezzo pec in data \_\_\_\_\_ ed è da ritenersi, pertanto, equivalente all'originale ai sensi delle citate norme.**

- 
- Attesto da ultimo che il messaggio PEC è inviato dal mio indirizzo (es. nome.cognome [@ordineavvocatirimini.it](mailto:@ordineavvocatirimini.it)), iscritto nel Registro Generale degli indirizzi Elettronici (RE.G.IN.DE), e che oltre alla presente relata di notifica, sottoscritta digitalmente, contiene il\i seguente\i ulteriore\i allegato\i informatico\i
- atto / provvedimento (DESCRIZIONE DELL'ATTO / PROVVEDIMENTO)
- Procura alle liti (eventuale)
- Rimini lì (INSERIRE DATA)

• Avv. \_\_\_\_\_

- Documento firmato digitalmente

GRAZIE DELL'ATTENZIONE

